

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

"Nuova disciplina della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica di cui alla L.R. 4 agosto 1973 n. 19".

Relatore: Com. Giuseppe Colonna

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con L.R. n. 19 del 4 agosto 1973, questo consiglio provvede a riparere una palese ingiustizia che era stata consumata a danno dei lavoratori autonomi (coldiretti, artigiani e commercianti) ai quali lo Stato non aveva ritenuto concedere l'assistenza farmaceutica nè in forma totale nè con contribuzione parziale.

Pertanto, mentre per i lavoratori dipendenti i vari Enti Mutualistici e previdenziali erogavano l'assistenza farmaceutica in forma totale, con la suddetta legge n. 19 del 73 e relative modifiche apportate con legge n. 6 del 9 gennaio 1978, la Regione Puglia interveniva a favore dei lavoratori autonomi istituendo il principio della compartecipazione dell'interessato nella misura fissa di L. 300 per ogni singolo pezzo di medicinale, ponendo a carico della Regione la rimanente differenza.

Va precisato che la introduzione da parte della Regione Puglia del detto ticket, unitamente alla educazione al risparmio delle categorie dei lavoratori autonomi, ha evitato spreco di medicinali e conseguente risparmio di danaro.


Con legge nazionale n. 484 del 5 agosto 78 viene stabilito che il Ministero della Sanità emana apposito prontuario terapeutico valido per l'assistenza farmaceutica erogata da tutti gli enti mutualistici previdenziali, e stabilisce per alcuni medicinali la concessione gratuita, mentre per gli altri la partecipazione alla spesa da parte degli utenti in misura di L. 200 per le confezioni del valore fino a L. 1.000, di L. 400 per confezioni del valore fino a L. 3.000, e di L. 600 per confezioni del valore superiore a L. 3.000.=

Tale nuova disposizione di legge statale è stata interpretata in vari modi. La interpretazione più logica era che gli assistiti della Regione che già partecipavano con propria contribuzione all'assistenza farmaceutica fossero esclusi. Ma non sempre la logica ha la supremazia. Perciò è stato precisato dal competente Ministero che il ticket della legge statale non è sostitutivo del ticket della legge regionale, bensì aggiuntivo. Per cui si arriverebbe all'assurdo che un lavoratore autonomo pagherebbe per una medicina L. 300 in base alla legge regionale, più quanto previsto dalla suddetta legge statale.

Per ovviare a tale ulteriore discriminazione a danno dei lavoratori autonomi presentiamo la presente legge con la quale, nel rispetto del dettato costituzionale che vuole tutti i cittadini uguali di fronte alla legge, si estende il prontuario terapeutico nazionale per l'assistenza farmaceutica anche agli assistiti di cui alla legge regionale n. 19/73 e si sostituisce la quota di L. 300 a carico dell'assistito, così come prescrive la detta legge regionale, con la quota variabile di cui all'art. 2 della legge statale 5 agosto 1978 n. 484.

Sono certo che la presente legge, che ha avuto il voto unanime della commissione competente, troverà favorevole questo Consiglio, e dimostrerà ai lavoratori autonomi della nostra regione la sensibilità delle forze politiche nei confronti di categorie che con spirito di sacrificio e laboriosità contribuiscono allo sviluppo sociale ed economico della nostra Regione.

(Giuseppe Colonna)



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

"NUOVA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLA SPESA PER L'ASSISTENZA
FARMACEUTICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1973 N. 19"

Testo unificato della

- p.d.l. Tatarella ed altri
- p.d.l. Fitto, Colasanto, Clemente, Colonna, Somma
- d.d.l. Giunta regionale

ART. I

Il prontuario terapeutico previsto all'art. I della legge 5 agosto 1978, n. 484 è esteso all'assistenza farmaceutica di cui alla legge regionale 4 agosto 1973, n. 19.

Sono altresì estese le norme e le modalità di prescrizione stabilite dalla regolamentazione vigente a livello nazionale.

ART. 2

La quota fissa di L. 300 a carico dell'assistito stabilita dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1973, n. 19, è sostituita dalla quota variabile di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, da corrispondersi nelle stesse misure e con le stesse modalità ivi previste.